REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV | BARI, 16 APRILE 2003 | N. 41

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 175
Brindisi - Variante PRG per lo Studio particolareggiato dei servizi cittadini. Delib. C.C. n. 33 del 19/03/99 e C.C. n. 132 del 13/10/99.
Pag. 3939

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 176
Trani, (BA) - Variante al P.R.G. per tipizzazione area Di Pilato Giovanni. Delibera C.C. n. 129/1990. - Approvazione con prescrizioni e modifiche.
Pag. 3949

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 177
Comune di Ruvo di Puglia. Progetto di lottizzazione della zona B/6 estensiva turistica di completamento. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Benedetto Annunziata, Pasqua Di Bisceglie ed altri.
Pag. 3956

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 178
Costruzione metanodotti convenzionalmente denominati: Derivazione per Fragagnano DN 250 - 75 bar; Diramazione per Carosino DN 200 - 75 bar; All.to al Comune di Fragagnano DN 200 - 75 bar ed All.to al Comune di Carosino DN 200 - 75 bar. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. Società richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.
Pag. 3960

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 179

Caprarica (LE) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 5 del 20.11.2002.
Pag. 3965

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 180
Alezio (Le) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 67 del 19.12.2002.
Pag. 3968

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 181
Bari - Variante al P.R.G. per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A). Delibera C.C. n. 194/2001 - Approvazione.
Pag. 3970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 182
Monopoli (BA) - Adeguamento Piano Regolatore Generale vigente alla L.R. n. 56/1980 - Rinvio degli atti al Comune.
Pag. 3973

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 183
Adelfia (BA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.
Pag. 3978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 257
Comune di Apricena (FG) - Progetto per la coltivazione di una cava calcarea. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato 3.01 ed art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Apricena Marmi s.r.l.
Pag. 3983

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 270
Cassano delle Murge (BA) - L.R. n.56/80 - Piano regolatore generale - Approvazione definitiva.
Pag. 3986

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 175

Brindisi - Variante PRG per lo Studio particolareggiato dei servizi cittadini. Delib. C.C. n. 33 del 19/03/99 e C.C. n. 132 del 13/10/99.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed ERP, dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Con delibera di C.C. n. 33 del 19.3.99 il Consiglio Comunale di Brindisi ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 lo studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini, la compartimentazione delle aree destinate ai servizi, nonché la ritipizzazione e Conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Gli atti trasmessi sono costituiti dai seguenti elaborati:

-) Schede relative ai servizi per i quartieri: Commenda, Perrino, Casale, Santa Chiara, Centro Bozzano, La Rosa, Sant'Angelo, Cappuccini, Minnuta, Paradiso, S. Elia, Tuturano;
-) Proposte di insediamento analizzate;
-) Servizi per i comparti e subcomparti (F1/01; F2/01; F3/01; F4/01);
-) n. 7 tavole, da Alla A/7, in scala 1:10.000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città, in dette tavole sono evidenziate, inoltre le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n° 10 da tavole, da B/1 a B/10, in scala 1:5000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città, dette tavole sono suddivise per quartieri e riportano inoltre la dotazione dei servizi di U.S. esistenti e le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 8 tavole, da C/1 a C/8 in scala 1.5000 degli stralci catastali delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 10 tavole, da D/1 a D/10 in scale 1.2000 delle subcompartimentazioni delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini.

La variante in questione è stata pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa sono state prodotte n. 02 osservazioni da parte dei Sigg.ri COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa.

In merito alle predette osservazioni, l'Amm.ne Com.le di Brindisi con delibera di C.C. n. 132 del 13.10.99 ha contraddetto respingendole nel merito.

Sono state presentate inoltre richieste di annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di adozione dello studio in oggetto, per le quali l'Amm.ne Com.le ha ottemperato a quanto richiesto dal TAR Puglia con gli atti deliberativi di seguito elencati.

-) Ordinanza TAR LE n° 947/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GUADALUPI Cosima + 2

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini comparto F3/12 subcomparto F3/12c

Deliberazione di approvazione cc n° 181 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 948/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. CARLETTI Giuseppe

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/08 subcomparto F2/08 b (in parte)

Deliberazione di approvazione CC. n° 184 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 949/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA DEL SIG. MALORZO Addolorata + 2

Cosi come individuata dallo Studio Particolareg-

giato dei Servizi Cittadini Comparto F4/27

Deliberazione di approvazione CC. n° 177 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 950/99.

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. Di GIULIO Raffaele

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/09

Deliberazione di approvazione CC. n° 182 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 951/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DE CASTRO Ugo + 4

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/29

Deliberazione di approvazione CC. n° 178 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 952/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DI COSTE Ernesto

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 183 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 953/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DEL GIUDICE Teresa

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 180 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 958/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CO.IM. COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.A.S.

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/25c

Deliberazione di approvazione CC. n° 179 del 29/11/99

Gli atti in questione sono stati sottoposti all'istruttoria tecnica da parte del settore Urbanistico Regionale,giusta relazione n.24/07/02 di seguito riportata.

Il Comune di Brindisi è dotato di PRG vigente approvato dalla Giunta Regionale con delibere n. 7008 del 22/07/85, n. 05558 del 7.6.88 e n. 10929 del 28.12.88 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 1986 del 23.2.89).

L'Ufficio tecnico Comunale ha redatto, tenendo presente quanto disposto dalla deliberazione di G.R. 6320/89, lo studio Particolareggiato dei Servizi, operando la reindividuazione e conferma delle aree destinate ai servizi, conformemente al PRG vigente, sulla base dei fabbisogni progressi e della popolazione prevista nel PRG.

Lo stesso studio e la conseguente ritipizzazione e conferma delle aree destinate a servizi danno riscontro inoltre, ai numerosi procedimenti giurisdizionali relativi ai ricorsi proposti avverso il PRG per decadenza dei vincoli preordinati alla espropriazione.

I ricorsi riguardano le richieste di annullamento degli atti comunali e regionali di approvazione del nuovo PRG in relazione alle destinazioni delle zone omogenee di tipo F1, F2, F3, F4, individuate dallo strumento urbanistico generale e riservate alle strutture scolastiche e collettive, a verde pubblico e/o parcheggi di cui all'art. 3 del D.M. n° 11444/68, nonché per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all'art. 4 del citato D.M. n° 1444/68.

L'Amm.ne Com.le con il piano dei Servizi in questione di ritipizzazione e conferma delle aree da destinare a servizi, a seguito della caducazione dei vincoli urbanistici, art. 2 L. n. 1187/68, ha adempiuto all'obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica per le aree già vincolate dal PRG a standard urbanistici.

Nella redazione dello S.P.S., è stata valutata la coerenza delle proposte già presentate all'Amm.ne Com.le da parte di privati o Enti nella fase di consultazione propedeutica alla formazione del P.P.A., nonché quelle presentate ai sensi della L.R. n° 3/98, limitatamente agli interventi conformi alle tipizzazioni di tipo "F" di PRG.

Sulla base della documentazione agli atti (D.P.P. e dei consequenziali elaborati di progetto) sono stati estrapolati i dati relativi alle quantità necessari alla

saturazione degli standard urbanistici, per quartiere e per l'intera città, relativi ai rapporti massimi tra gli spazi pubblici destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio.

Gli elaborati riguardano i seguenti aspetti:

- Compartimentazione e subcompartimentazione delle aree individuate dal PRG destinate ai servizi di urbanizzazione secondaria nello spirito di quanto riportato dall'art. 15 della Legge Regionale n° 53/85.
  In particolare, tutte le aree individuate dal PRG come "F" sono state perimetrate in comparti costituenti le unità minime di intervento finalizzate alla realizzazione dei servizi pubblici coerentemente alle previsioni dello strumento urbanistico generale con attuazione sia pubblica sia privata. Le proposte di intervento presentate all'Amm.ne Comunale da Enti pubblici o da soggetti privati, unitamente ai servizi individuati dall'ufficio come "standard urbanistico", costituiscono i subcomparti;

- Esplicazione tipologica e dimensionale delle opere di Urbanizzazione Secondaria e loro localizzazione all'interno delle maglie di compartimentazione e sub compartimentazione predette;

- Definizione dei parametri (raggi di influenza, dimensioni ecc.) degli ambiti entro cui ciascuna opera deve collocarsi;

- Verifica finale del rispetto degli standard urbanistici;

- Ritipizzazione e conferma delle aree tipizzate dal PRG come F1-F2-F3-F4.

L'elaborazione dei dati sopra esposti, ha consentito l'esatta individuazione dei servizi e delle relative aree di pertinenza.

Operativamente sono stati individuati n. 160 comparti nell'ambito delle zone "F1" del PRG cosi distinti. 66 in zona "F2", n. 38 in zona "F3", n. 24 in zona "F1", e n. 32 in zona "F4".

Dei suddetti comparti n° 39 risultano interessati dagli interventi proposti da Enti o da privati, ovvero da servizi di urbanizzazione secondaria elaborati dall'ufficio Tecnico Comunale, nei quali è stata operata una organizzazione urbanistico/funzionale di massima che ha comportato una ulteriore suddivisione dei predetti comparti in n° 121 sub comparti.

Nei comparti cosi tipizzati sono state inserite sia le proposte di intervento presentate da privati, coincidenti con i servizi necessari al quartiere specifico, sia quelle conformi alla tipizzazione di PRG.

Per quanto riguarda i sub comparti F2/9a e F2/114 ubicati nel quartiere casale, gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti di integrazione del PRG da parte del Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia sezione di Lecce e approvati dalla Giunta Regionale e quindi aventi efficacia di Variante al PRG vigente.

Per quanto inerente le aree tipizzate dal vigente PRG come: Zona F1 "attrezzature urbane" e F4 "parchi urbani e rispetto assoluto", si specifica che le subcompartimentazione delle prime sono state interessate esclusvamente dagli interventi proposti dai privati, conformemente alla tipizzazione di piano per le seconde (parchi urbani) la compartimentazione e subcompartimentazione è stata dettata dai criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate dai crinali e alvei dei canali nonché conformemente a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali" all'epoca in corso di approvazione.

Nell'ambito delle subcompartizioni, fermo restando le tipizzazione di PRG, sono state escluse, dalla verifica del rispetto dei minimi standard urbanistici, le aree interessate da manufatti edilizi non conformi alla destinazione di piano in quanto preesistenti all'adozione del piano ovvero oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

Per quanto detto, i comparti e sub comparti, cosi determinati e descritti negli elaborati dello S.P.S., rappresentano formalmente la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Quanto sopra viene meglio esplicitato nelle allegate tabelle riassuntive, facenti parte integrante e sostanziale degli atti dello studio.

Tutto ciò premesso,il SUR nel prendere atto delle

valutazioni operate in sede di analisi dei fabbisogni pregressi e correlati alla popolazione prevista dal PRG vigente, ritiene condivisibili le riconferme delle aree destinate a servizi D.M. 14444/68 (artt. 3 e 4), con conseguente ritipizzazione delle stesse aree nei termini prospettati dallo studio in questione.

In ordine alle aree oggetto di provvedimenti del Commissario ad acta (zone omogenee F2/9A e F2/114) il SUR rinvia agli atti deliberativi specifici della Giunta Regionale.

In ordine agli interventi autorizzati dall'A.C. ai sensi della L.R. 3/98 il SUR evidenzia che non può operarsi alcuna valutazione, risultando peraltro generici riferimenti alla stessa L.R. 3/98.

In ordine ai manufatti esclusi dalla riconferma come aree per servizi, per le motivazioni riconosciute dalla P.A., il SUR precisa che per detti manufatti è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia nonché interventi di recupero e consolidamento statico, senza aggiunta di volumetrie (art. 31 L.S. 457/78 e s.m.d.).

OSSERVAZIONI

Come in precedenza rilevato, avverso lo S.P.S. in questione sono state prodotte n. 2 osservazioni da parte delle ditte DI COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa, in merito alle quali l'Amm.ne Com.le di Brindisi ha cosi controdedotto:

Osservazione DI COSTE Ernesto:

L'istante, in data 26-6-95 ha presentato un progetto per la realizzazione di un parcheggio, su vari livelli oltre a civili abitazione annessa, da realizzarsi in località Canale Patri-Palmarini;

Il lotto è tipizzato dal PRG vigente come F4 PARCHI URBANI E RISPETTO ASSOLTO;

Detta tipizzazione di Piano viene reiterata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi, adottato da Consiglio Comunale con deliberazione n° 33 del 19-3-99, che conferma gli stessi Vincoli di piano.

La particolare natura geomorfologica del sito ha dettato i criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate da crinali e alvei dei canali, in linea con l'adottato Piano Urbanistico Tematico" Paesaggio Beni Ambientali della Regione Puglia cosi come esplicitato negli atti dello S.P.S. stesso.

In particolare il canale Palmarini-Patri, limitrofo all'appezzamento di terreno dell'istante, è annoverato tra le "acque pubbliche" con D.M. 21/09/84, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 26/09/84 e pertanto posto sotto tutela ambientale dalla legge 1497/39 e successive normative regionali.

In ragione di quanto sopra motivato l'Amm.ne Com.le le rigetta l'osservazione.

OSSERVAZIONE DEL GIUDICE Teresa

Nella fattispecie il lotto in questione è distinto dallo SPS come F2/32; il lotto, unitamente a quello limitrofo, è interessato da un servizio "standard" preesistente a2 (scuola materna Giovanni XXIII).

Come precedentemente specificato, tramite le analisi urbanistiche svolte dall'Amm.ne Comunale, è stata verificata sia l'attualità dei servizi esistenti sia il fabbisogno pregresso ai sensi del citato D.M. 1444/68 e L.R. Puglia 56/80; nella verifica delle strutture preesistenti si è analizzata la rispondenza a quanto normato con il D.M. 18-12-75 e riportato nelle tabelle della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 6320/89.

In particolare l'area sulla quale sorge la scuola materna è di circa mq. 2.797. Detta scuola risulta costituita da no 6 sezioni e pertanto, secondo il citato D.M. 18-12-75 richiederebbe una superficie asservita pari a mq. 4.500.

Al fine di rispettare, il citato D.M. l'Amm.ne Com.le ha operato la riconferma dello specifico vincolo sull'area in contestazione al fine di un futuro accorpamento alla struttura scolastica preesistente.

In merito alle citate osservazioni, il Settore Urbanistico, valutate le stesse ed attesi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle determinazioni Comunali di non accoglimento, ritiene di non accogliere, conformemente alle determinazioni Comunali, le osservazioni in ditta DEL GIUDICE Teresa e Di COSTE Ernesto in quanto riflettenti ragioni di interesse privatistico e non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico insito nello Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini in questione.

Infine, risulta notificato direttamente al Comitato Urbanistico Regionale l'atto di significazione e diffida da parte dello studio legale Avv. DE MARCO e

dello studio legale Avv. G. SINESI e associati, in nome e per conto della S.r.l. Promo Centro Italia.

In detto atto di significazione e diffida è evidenziata l'attività amministrativa del Comune di Brindisi, relativamente alla realizzazione di un ipermercato per effetto della variante urbanistica adottata secondo le procedure della L.R. 3/98 (all'epoca vigente), con delibere nn. 185/98 e 186/98 (come asserito nello stesso atto giudiziario), invocando per la struttura commerciale il requisito di interesse pubblico.

Successivamente risulta notificata l'Ordinanza del TAR Puglia - sede di Bari Sez. II n. 486/2002 con la quale, su istanza della Soc. Promo Centro Italia, è accolta l'istanza di sospensione di taluni provvedimenti comunali emanati ai fini della realizzazione della struttura commerciale in questione.

In relazione a quanto innanzi e per i profili di competenza, si ritiene di evidenziare che una struttura commerciale non rientra tra le opere qualificabili di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le zone omogenee F1 destinate dalle N.T.A. - art. 49 del PRG anche ad attrezzature commerciali di uso collettivo a livello regionale ed ultra regione,il SUR rileva che per le stesse deve farsi riferimento alla sopravvenuta legislazione nazionale e regionale recante norme in materia di strutture commerciali (art. 4 lett. 5 D.Lgs. 114/98; L.R. n 24 del 4/08/99); disposizioni normative già in vigore al momento dell'adozione dello S.P.S. in questione (delibera C.C. n. 33/99).

Premesso quanto innanzi il SUR ritiene che la variante relativa allo studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini di cui alle delibere di C.C. n. 33/99 intesa come riproposizione, conformemente al PRG vigente, e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane di quartiere e parchi urbani, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Brindisi e condivise in sede di istruttoria tecnica.

Successivamente gli atti relativi alla variante in questione comprensiva della citata relazione n. 15/2002 sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale per le determinazioni di competenza.

Il Comitato con relazione-parere n. 28 del 3/10/2002 ha fatto propria, integralmente la relazione SUR n. 15/2002.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della Relazione n. 15/2002 del SUR e del Parere del CUR n. 28/02 qui in toto condivisi si propone alla Giunta l'approvazione della variante relativa allo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini del Comune di Brindisi di cui alla delibera di C.C. n. 39/99 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni riportate in premessa.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, la variante al P.R.G. del Comune di BRINDISI relativa allo Studio Particolareggiato dei servizi cittadini di cui alla delibere di C.C. n. 33/99 e n. 132/99 intesa come riproposizione, conformemente al PRG vigente e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature di

quartiere e parchi urbani per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella relazione del SUR n. 15 del 24/07/02 e del parere del CUR n. 28 del 3/10/02 parti integranti del presente provvedimento;

- Di determinarsi in merito alle osservazioni prodotte avverso gli atti in questione nei termini di cui alla relazione del SUR n. 15 del 24/7/2002 e parere del CUR n. 28 del 3/10/2002;

- Di demandare al competente Assessorato all'Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Brindisi.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 03/10/2002

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 12

PARERE N. 28/2002

Oggetto: BRINDISI - Var. PRG per lo studio particolareggiato del servizi cittadini. Delib. CC n. 33/1999 e n. 132/1999.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 15 del 24/07/2002;

VISTI l'atto di significazione della "Promo Centro Italia srl" datato 29/04/02 e l'esposto della Confcommercio datato 02/08/02;

UDITO il relatore (Arch. Ruggiero CORVINO);

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 15 del 24/07/2002 e riscontrando i citati atti di significazione ed esposti pervenuti nei termini riportati nella stessa relazione SUR n. 15/2002.

Il Relatore
Arch. Ruggiero Corvino

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato Assetto del Territorio
Urbanistica - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici
BARI

Relazione n. 00015 del 24 luglio 2002

Oggetto: BRINDISI Var. PRG per lo Studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini. Delib. CC n. 33 del 19/03/99 e CC n. 132 del 13/10/99.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera di C.C. n. 33 del 19.3.99 il Consiglio Comunale di Brindisi ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 lo Studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini. la compartimentazione delle aree destinate ai servizi, nonché la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Gli atti trasmessi sono costituiti dai seguenti elaborati:

-) Schede relative ai servizi per i quartieri: Commenda, Perrino, Casale, Santa Chiara, Centro, Bozzano, La Rosa, Sant'Angelo, Cappuccini, Minnuta, Paradiso, S. Elia, Tuturano.

-) Proposte di insediamento analizzate;
-) Servizi per i comparti e subcomparti (F1/01; F2/01; F3/01; F4/01).
-) n° 7 tavole, da A/1a A/7, in scala 1:10.000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città; in dette tavole sono evidenziate, inoltre, le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n° 10 da tavole, da B/1 a B/10, in scala 1:5000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città; dette tavole sono suddivise per quartieri e riportano inoltre la dotazione dei servizi di U.S. esistenti e le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 8 tavole, da C/1 a C/8 in scala 1.5000 degli stralci catastali delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 10 tavole, da D/1 a D/10 in scale 1.2000 delle subcompartimentazioni delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini.

La variante in questione è stata pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa sono state prodotte n° 2 osservazioni da parte dei Sigg.ri COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa. In merito alle predette osservazioni, l'Amm.ne Com.le di Brindisi con delibera di C.C. n. 132 del 13.10.99 ha contraddetto, respingendole nel merito.

Sono state presentate inoltre richieste di annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di adozione dello studio in oggetto, per le quali l'Amm.ne Com.le ha ottemperato a quanto richiesto dal T.A.R. Puglia con gli atti deliberativi di seguito elencati:

-) Ordinanza TAR LE n° 947/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GUADALUPI Cosima + 2

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini comparto F3/12 subcomparto F3/12c

Deliberazione di approvazione cc. n° 181 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 948/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. CARLETTI Giuseppe

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/08 subcomparto F2/08 b (in parte)

Deliberazione di approvazione CC. n° 184 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 949/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA DEL SIG. MALORZO Addolorata + 2

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/27

Deliberazione di approvazione CC. n° 177 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 950/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. Di GIULIO Raffaele

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/09

Deliberazione di approvazione CC. n° 182 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 951/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA DEL SIG. DE CASTRO Ugo + 4

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F4/29

Deliberazione di approvazione CC. n° 178 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 952/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA DEL SIG. DI COSTE Ernesto

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/32 Deliberazione di approvazione CC. n° 183 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 953/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA DELLA SIG.RA DEL GIUDICE Teresa

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 180 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 958/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CO.IM. COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.A.S.

Cosi come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/25c

Deliberazione di approvazione CC. no 179 del 29/11/99

Ciò premesso, questo Ufficio rappresenta quanto segue

Comune di Brindisi è dotato di P.R.G. vigente approvato dalla Giunta Regionale con delibere n° 7008 del 22/7/85, n° 5558 del 7.6.88 e n° 929 del 28.12.88 (resa esecutiva del Commissario di Governo con decisione n° 1986 del 23.2.89).

L'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto, tenendo presente quanto disposto dalla deliberazione di G.R. 6320/89, lo Studio Particolareggiato dei Servizi, operando la reindividuazione e conferma delle aree destinate ai servizi, conformemente al P.R.G. vigente, sulla base dei fabbisogni progressi e della popolazione prevista nel PRG.

Lo stesso Studio e la conseguente ritipizzazione e conferma delle aree destinate a servizi danno riscontro, inoltre, ai numerosi procedimenti giurisdizionali relativi ai ricorsi proposti avverso ú P.R.G. per decadenza dei vincoli preordinati alla espropriazione.

I ricorsi riguardano infatti le richieste di annullamento degli atti comunali e regionali di approvazione del nuovo P.R.G. in relazione alle destinazioni delle zone omogenee di tipo F1, F2, F3, F4, individuate dallo strumento urbanistico generale e riservate alle strutture scolastiche e collettive, a verde pubblico e/o parcheggi di cui all'art.3 del D.M. n° 1444/68, nonché per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all'art. 4 del citato D.M. n° 1444/68.

L'Amm.ne Com.le con il Piano dei Servizi in questione di ritipizzazione e conferma delle aree da destinare a servizi, a seguito della caducazione dei vincoli urbanistici, art. 2 L. n. 187/68, ha adempiuto all'obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica per le aree già vincolate dal P.R.G. a standards urbanistici.

Nella redazione dello S.P.S., è stata valutata anche la coerenza delle proposte già presentate all'Amm.ne Com.le da parte di privati o Enti nella fase di consultazione propedeutica alla formazione del P.P.A., nonché quelle presentate ai sensi della L.R. n° 3/98, limitatamente agli interventi conformi alle "tipizzazioni di tipo "F" di P.R.G.

Sulla base della documentazione agli atti comunali (D.P.P. e dei consequenziali elaborati di progetto) sono stati estrapolati i dati relativi alle quantità necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici, per quartiere e per l'intera città, relativi ai rapporti massimi tra gli spazi pubblici- destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico e,a parcheggio.

Gli elaborati riguardano i seguenti aspetti:

- Compartimentazione. e subcompartimentazione delle aree individuate dal P.R.G. destinate ai servizi di urbanizzazione secondaria nello spirito di quanto riportato dall'art. 15 della Legge Regionale n° 53/85.
  In particolare, tutte le aree individuate dal P.R.G. come "F" sono state perimetrate in comparti costituenti le unità minime di intervento finalizzate alla realizzazione dei servizi pubblici coerentemente alle previsioni dello strumento urbanistico generale con attuazione sia pubblica sia privata. Le proposte di intervento presentate all'Amm.ne Comunale da Enti pubblici o da soggetti privati, unitamente ai servizi individuati dall'ufficio come "standard urbanistico", costituiscono i subcomparti;

- Esplicazione tipologica e dimensionale delle opere di Urbanizzazione Secondaria e loro localizzazione all'interno delle maglie di compartimentazione e sub compartimentazione predette;

- Definizione dei parametri (raggi di influenza, dimensioni ecc.) degli ambiti entro cui ciascuna opera deve collocarsi;

- Verifica finale del rispetto degli standard urbanistici;

- Ritipizzazione e conferma delle aree tipizzate dal P.R.G. come F1-F2-F3-F4.

L'elaborazione dei dati sopra esposti ha consentito l'esatta individuazione dei servizi e delle relative aree di pertinenza.

Operativamente sono stati individuati no.160 comparti nell'ambito delle zone "F1" del P.R.G. cosi distinte: n° 66 in zona "F2"; n° 38 in zona "F"; n° 24 in zona "F1"; e n° 32 in zona "F4".

Dei suddetti comparti n° 39 risultano interessati dagli interventi proposti da Enti o da privati, ovvero da servizi di urbanizzazione secondaria elaborati dall'ufficio Tecnico Comunale, nei quali è stata operata una organizzazione urbanistico/funzionale di massima che ha comportato una ulteriore suddivisione dei predetti comparti in n° 121 sub comparti.

Nei comparti cosi tipizzati sono state inserite sia le proposte di intervento presentate da privati, coincidenti con i servizi necessari ai quartiere specifico, sia quelle conformi alla tipizzazione di P.R.G.

Per quanto riguarda i sub comparti F2/9a e F2/114 ubicati nel quartiere Casale, gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti di integrazione del PRG da parte del Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia Sezione di Lecce e approvati dalla Giunta Regionale e quindi aventi efficacia di Variante al PRG vigente.

Per quanto inerente le aree tipizzate dal vigente P.R.G. come Zona F1 "attrezzature urbane" e F4 "parchi urbani e rispetto assoluto", lo studio specifica che le subcompartimentazioni delle prime sono state interessate esclusivamente dagli interventi proposti dai privati, conformemente alla tipizzazione di piano; per le seconde (parchi urbani) la compartimentazione e subcompartimentazione è stata dettata dai criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate dai crinali e alvei dei canali nonché conformemente a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali" all'epoca in corso di approvazione.

Nell'ambito delle subcompartimentazioni, fermo testando le tipizzazione di P.R.G., sono state escluse, dalla verifica del rispetto dei minimi standard urbanistici, le aree interessate da manufatti edilizi non conformi alla destinazione di piano in quanto preesistenti all'adozione del piano ovvero oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

Per quanto detto, i comparti e sub comparti, cosi determinati e descritti negli elaborati dello S.P.S., rappresentano formalmente la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Quanto sopra viene meglio esplicitato nelle tabelle riassuntive, facenti parte integrante e sostanziale degli atti dello Studio.

Tutto ciò premesso nel prendere atto delle valutazioni operate in sede di analisi dei fabbisogni pregressi e correlati alla popolazione prevista dal PRG vigente, si ritengono condivisibili le riconferme delle aree destinate a servizi DM 1444/68 (artt. 3 e 4), con conseguente ritipizzazione delle stesse aree nei termini prospettati dallo studio in questione.

Resta inteso che in ordine alle aree oggetto di provvedimenti del Commissario ad acta (zone omogenee F2/9A e F2/114 si rinvia agli atti deliberativi specifici della Giunta Regionale.

Parimenti resta inteso che in ordine agli interventi autorizzati dall'A.C. ai sensi della L.R. 3/98 in questa sede non può operarsi alcuna valutazione, risultando peraltro generic4 i riferimenti alla stessa L.R. 3/98.

In ordine ai manufatti esclusi dalla riconferma come aree per servizi, per le motivazioni riconosciute dalla P.A., per detti manufatti è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia nonché interventi di recupero e consolidamento statico, senza aggiunta di volumetrie (art. 31 L.S. 457/78 e s.m.d.).

OSSERVAZIONI:

Come in precedenza rilevato, avverso lo S.P.S. in questione sono state prodotte n. 2 osservazioni da parte delle ditte Di COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa, in merito alle quali l'Amm,ne Com.le di Brindisi ha cosi controdedotto:

Osservazione DI COSTE Ernesto:

L'istante, in data 26-6-95 ha presentato un progetto per la realizzazione di un parcheggio, su vari

livelli oltre a civili abitazione annessa, da realizzarsi in località Canale Patri-Palmarini;

Il lotto è tipizzato dal P.R.G. vigente come F4 PARCHI URBANI E RISPETTO ASSOLUTO;

Detta tipizzazione di Piano viene reiterata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi adottato da Consiglio Comunale con deliberazione n° 33 del 19-3-99, che conferma gli stessi vincoli di piano.

La particolare natura geo morfologica del sito ha dettato i criteri di salvaguardia ambientale finalizzata delimitazione delle aree interessate da crinali e alvei dei canali.

In linea con l'adottata Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali della Regione Puglia cosi come esplicitato negli atti dello S.P.S. stesso.

In particolare il canale Palmarini-Patri, limitrofo all'appezzamento di terreno dell'istante, è annoverato tra le "acque pubbliche" con D.M. 21-9-84, pubblicato sulla G.U. n° 265 del 26-9-84 e pertanto posto sotto tutela ambientale dalla legge 1497/39 e successive normative regionali.

In ragione di quanto sopra motivato l'Amm.ne Com.le rigetta l'osservazione.

Osservazione DEL GIUDICE Teresa

Nella fattispecie il lotto in questione è distinto dallo SPS come F2/32; il lotto, unitamente a quello limitrofo, è interessato da un servizio "standard" preesistente a2 (scuola materna Giovanni XXIII).

Come precedentemente specificato, tramite le analisi urbanistiche svolte dall'Amm.ne Comunale, è stata verificata sia l'attualità dei servizi esistenti sia il fabbisogno pregresso ai sensi del citato D.M. 1444/68 e L.R. Puglia 56/80; nella verifica delle strutture preesistenti si è analizzata la rispondenza a quanto normato con il D.M. 18-12-75, e riportato nelle tabelle della citata deliberazione della Giunta Regionale n° 6320/89.

In particolare, l'area sulla quale sorge la scuola materna è di circa mq. 2.797; detta scuola risulta costituita da n06 sezioni e pertanto, secondo il citato D.M. 18-12-75 richiederebbe una superficie asservita pari a mq. 4.500.

Al fine di rispettare il citato DM l'Amm.ne Com.le ha operato la riconferma dello specifico vincolo sull'area in contestazione al fine di un futuro accorpamento alla struttura scolastica preesistente.

In merito alle citate osservazioni, questo settore Urbanistico, valutate le stesse ed attesi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle determinazioni Comunali di non ritiene di non accogliere, conformemente alle determinazioni Comunali, le osservazioni in ditta DEL GIUDICE Teresa e DI COSTE Ernesto in quanto riflettente ragioni di interesse privatistico e non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico insito nello Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini in questione.

Risulta notificato direttamente al Comitato Urbanistico Regionale l'atto di significazione e diffida da parte dello Studio Legale De Marco e dello Studio Legale Avv. G. Sinesi e Associati, in nome e per conto della s.r.l. PROMO CENTRO ITALIA.

In detto atto di significazione e diffida è evidenziata l'attività amministrativa del Comune di Brindisi, relativamente alla realizzazione di un ipermercato per effetto della variante urbanistica adottata secondo le procedure della L.R. 3/98 (all'epoca vigente), con delibere nn. 185/98 e 186/98 (come asserito nello stesso atto giudiziario), invocando per la struttura commerciale il requisito di interesse pubblico.

Successivamente risulta notificata l'Ordinanza del TAR Puglia - sede di Bari Sez. II n. 486/2002 con la quale, su istanza della Soc. Promo Centro Italia, è accolta l'istanza di sospensione di taluni provvedimenti comunali emanati ai fini della realizzazione della struttura commerciale in questione.

In relazione a quanto innanzi e per i profili di competenza, si ritiene di evidenziare che una struttura commerciale non rientra tra le opere qualificabili di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le zone omogenee F1 destinate dalle NTA - art. 49 del PRG anche ad attrezzature commerciali di uso collettivo a livello regionale ed ultra comunale, si rileva che per le stesse deve farsi riferimento alla sopravvenuta legislazione nazionale e regionale recanti norme in materia di strutture commerciali (art. 4 lett. 5 D.Lgs. 114/98; L.r. n. 24 del 4/8/99); disposizioni normative già in vigore al momento dell'adozione dello S.P.S. in questione (delibera CC n. 33/99).

Tutto ciò premesso, questo ufficio ritiene che la variante relativa allo studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini di cui alle delibere di C.C. n. 33/99 intesa come riproposizione, conformemente al

P.R.G. vigente, e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane di quartiere e parchi urbani, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Brindisi e in questa sede condivise.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario Istruttore
Dr. G. Carenza

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 176

Trani, (BA) - Variante al P.R.G. per tipizzazione area Di Pilato Giovanni. Delibera C.C. n. 129/1990. - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue,

"Con delibera C.C. n. 129 del 20/03/90 il Comune di Trani ha disposto, testualmente, di "tipizzare a zona intensiva l'area triangolare sita a Trani in Viale dei Platani a confine con le FF.SS. di proprietà Di Pilato Giovanni" (attualmente proprietà Minutilli - Petrignani).

Le premesse e le motivazioni del provvedimento comunale, precisate nella relazione del Sindaco nella delibera, sono di seguito testualmente riportate:

""Con osservazione 47 la Sig.ra Minutilli Nicoletta ed altri all'epoca proprietari dei terreni in via Istria, lamentarono tra l'altro la destinazione a verde attrezzato Scuola Elementare dei suoli in questione.

Il Consiglio Comunale controdedusse all'osservazione con delibera n. 29 del 1969 in un primo momento respingendola e successivamente accogliendola, argomentando che in considerazione della totale superficie prevista l'insediamento di una scuola elementare nel quartiere Marechiaro ed in rapporto ai minimi inderogabili di legge in sede esecutiva si può stralciare la zona triangolare in confine alle ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con proprio decreto n. 3990 del 1971 in merito all'osservazione 47 stabili che la stessa era da rinviare allo studio dei piani particolareggiati in conformità alle controdeduzioni comunali.

Si fa presente infine che con l'approvazione della variante al piano regolatore generale per la realizzazione della SS 16 Adriatica la previsione di insediamento della scuola elementare fu sostituita con la destinazione a verde parco.- avverso tale destinazione fu prodotta osservazione n. 20 del Sig. Minutilli Francesco, divenuto coerede dei suoli di che trattasi, riproponente l'istanza di tipizzazione delle aree in conformità del precedente ricorso avverso il piano regolatore generale; su tale osservazione il Consiglio Comunale controdedusse con provvedimento n. 11 del 1976 accogliendo l'osservazione e rinviandola a studi di piano particolareggiato.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto 730 del 1978, approvò la variante al piano regolatore generale innanzi citata, considerato che l'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia ed il Comitato Tecnico Amministrativo hanno concordato, in linea generale, con le determinazioni del Comune di Trani in merito alle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale.

In data 15/04/80 gli eredi Minutilli divenuti proprietati dei suoli di che trattasi presentarono un piano di Iottizzazione, tendente a sopperire alla mancanza di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con previsione di tipologia intensiva, similare alle zone edificabili circostanti.

Come già detto lo strumento urbanistico di iniziativa privata non può essere approvato per il contrasto con l'art. 14 della legge regionale n. 6179 ma si potrebbe procedere alla tipizzazione delle aree considerato che nulla viene detto in proposito con l'accoglimento delle osservazioni presentate.""

Detta delibera CC n. 129/90 veniva fatta oggetto di decisione negativa di controllo n. 24854 del 10/05/90 della SE.PRO.CO. di Bari, come di seguito motivata

" ... Premesso che non è dato conoscere con certezza quale sia il vigente strumento urbanistico, si